

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DI CONTRIBUTI DELLA FONDAZIONE "ING. ALDO GINI"

Art. 1 – In sede di approvazione del bilancio preventivo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce la somma complessiva da destinare alle borse di studio.

Art. 2 – Alle borse di studio, destinate a sostenere per un periodo non superiore a un anno coloro che intendono svolgere un periodo di studio e/o di perfezionamento all'estero di almeno sei mesi, presso Università o Istituzioni di ricerca, possono concorrere cittadini italiani che alla data di scadenza del bando non abbiano compiuto i 30 anni e che possiedano uno dei seguenti requisiti:

- a) laureati nei corsi di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica e del vecchio ordinamento in materie dell'area scientifica di Agraria, Ingegneria o Scienze MM.FF.NN. attivati, a titolo esclusivo o in compartecipazione, tra la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Scuola di Ingegneria e Scuola di Scienze dell'Università degli Studi di Padova;
- b) laureati nei corsi di Laurea Magistrale Laurea Specialistica e del vecchio ordinamento in materie dell'area scientifica di Agraria, Ingegneria o Scienze MM.FF.NN. attivati, a titolo esclusivo o in compartecipazione, tra la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Scuola di Ingegneria e Scuola di Scienze ed iscritti alle scuole o ai corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Padova considerati di interesse scientifico per almeno una delle tre Scuole sopra citate;
- c) laureati nei corsi di Laurea Magistrale Laurea Specialistica e del vecchio ordinamento in materie dell'area scientifica di Agraria, Ingegneria o Scienze MM.FF.NN. attivati, a titolo esclusivo o in compartecipazione, tra la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Scuola di Ingegneria e Scuola di Scienze e che abbiano conseguito un titolo di dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova considerato di interesse scientifico per almeno una delle tre Scuole sopra citate.

Art. 3 – Il Consiglio di Amministrazione può decidere annualmente di indicare la somma da destinare a ciascuna categoria riportata nell'art. 2 del presente regolamento (a,b, c).

Gli eventuali residui per borse non assegnate, per rinunce o per revoche potranno essere recuperati e destinati dal Consiglio di Amministrazione anche ad altri scopi istituzionali.

Art. 4 – Il bando, con l'indicazione della modalità di presentazione delle domande, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e pubblicato, entro il mese di maggio, a cura della Fondazione.

Art. 5 – I candidati devono presentare domanda alla Fondazione “Ing. Aldo Gini” presso l’Università di Padova, entro il termine indicato dal bando, allegando documentazione di tutti i titoli ritenuti utili ed il programma degli studi e ricerche che intendono svolgere, con l’indicazione della sede. Il programma dovrà essere pertinente con i contenuti scientifici di interesse delle Facoltà di Agraria, Ingegneria e Scienze MM.FF.NN. nel rispetto della volontà testamentaria dell’Ing. Aldo Gini.

Art. 6 – Il Comitato Scientifico della Fondazione valuta le domande dei candidati che vengono proposte al Consiglio di Amministrazione per la definitiva deliberazione. Ai fini del giudizio sulle domande dei candidati il Comitato Scientifico può anche cooptare esperti dei diversi settori e può chiamare i candidati a sostenere un colloquio. Le decisioni della Fondazione sono inappellabili.

Art. 7 – I vincitori delle borse, sulla base di quanto specificato nelle domande, debbono di norma iniziare a utilizzare le stesse entro il mese di ottobre dell’anno successivo all’assegnazione e per una durata non inferiore a sei mesi. L’entità di ciascuna borsa può cumularsi con eventuali altri emolumenti percepiti dai candidati.

Art. 8 – Su specifica richiesta del candidato, e su parere favorevole del Comitato Scientifico il Consiglio di Amministrazione può erogare al vincitore una somma per consentirgli di frequentare un corso per migliorare la propria conoscenza della lingua da utilizzare nel Paese ospitante.

Art. 9 – La borsa non è rinnovabile; può essere concessa una limitata integrazione, per un periodo di tempo determinato, ove necessario per il completamento dell’attività di ricerca in essere.

Art. 10 – L’erogazione delle borse di studio è frazionata in più rate; il pagamento dell’ultima rata avviene solo dopo la presentazione, da parte del borsista, di una relazione sull’attività svolta, controfirmata dal Docente guida.

Qualora la ricerca svolta all’estero conduca alla pubblicazione di uno o più articoli, il borsista dovrà specificare che tale attività è stata possibile grazie ad una borsa di studio della Fondazione Ing. Aldo Gini.